

**ADDENDUM ALLA CONVENZIONE**

**“PLAFOND BENI STRUMENTALI”**

**14 aprile 2022**

**TRA**

**Ministero dello Sviluppo Economico**, con sede in Roma, Via Vittorio Veneto 33, Codice fiscale n. 80230390587 (di seguito, il “**Ministero**”);

e

**Associazione Bancaria Italiana**, con sede in Roma, Piazza del Gesù 49, Codice Fiscale n. 02088180589 (di seguito l’“**ABI**”);

e

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Goito 4, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito, “**CDP**” e, insieme ad ABI e al Ministero, le “**Parti**”).

**PREMESSO CHE**

- (A) l’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni, (di seguito “**D.L. 69/2013**”) prevede, al comma 1, l’accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e contributi per gli investimenti, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali;
- (B) i commi 2 e 3 del medesimo articolo 2 del D.L. 69/2013, disciplinano la concessione dei finanziamenti di cui alla precedente premessa (A) da parte di banche e società di *leasing* finanziario, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di CDP;
- (C) il comma 4 del citato articolo 2 del D.L. 69/2013, prevede che il Ministero conceda alle imprese di cui al comma 1 che abbiano beneficiato dei suddetti finanziamenti un contributo per un importo rapportato agli interessi da corrispondersi in relazione a tali finanziamenti (di seguito, il “**Contributo**”);
- (D) l’articolo 8 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 (di seguito, il “**D.L. 3/2015**”), ha apportato alcune modifiche alla disciplina prevista dal D.L. 69/2013, statuendo, tra l’altro, che i Contributi possano essere riconosciuti alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto un finanziamento ai sensi del D.L. 69/2013 “*non necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista costituito (...) presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti*”;
- (E) in data 14 febbraio 2014, CDP, l’ABI e il Ministero hanno stipulato una convenzione, come successivamente modificata con gli aggiornamenti tecnici in data 25 marzo 2014, 3 giugno 2014, 5 giugno 2014, 9 giugno 2014, 6 agosto 2014, 10 novembre 2014, 20 novembre 2014 e con *addendum* del 11 febbraio 2015, con *addendum* del 17 marzo 2016 (la “**Convenzione Originaria**”), come ulteriormente modificata ed integrata con *addendum* del 23 febbraio 2017, con comunicazione del 24 maggio 2018, con *addendum* del 26 ottobre 2018, con *addendum* del 11 dicembre 2019 e con comunicazione del 31 luglio 2020 (la “**Convenzione Esistente**”), volta a implementare le misure previste dal D.L. 69/2013 e dal D.L. 3/2015 e a regolare i rispettivi, reciproci, rapporti ed obblighi;

- (F) in data 24 gennaio 2022, CDP ha sottoscritto con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa ("CEB") un contratto di prestito denominato "Support to MSMEs for Financial Resilience" (di seguito, e così come di volta in volta successivamente modificato e integrato, il "**Contratto di Prestito CEB**") in virtù del quale, ai termini e condizioni ivi previsti, CEB ha messo a disposizione di CDP un finanziamento per un importo massimo fino ad Euro 150.000.000,00 (centocinquantamiloni/00) (la "**Provvista CEB**") finalizzato a fornire a CDP risorse al fine di alimentare il Plafond Beni Strumentali per la concessione, anche in modalità c.d. *blending* con altre risorse di CDP, dei Finanziamenti, in ogni caso senza alcun incremento dell'importo massimo del Plafond Beni Strumentali (ciascuno di tali termini come definiti nella Convenzione allegata al presente atto);
- (G) al fine, tra l'altro, di (i) modificare la Convenzione Esistente ed i relativi allegati per recepire le previsioni di cui al Contratto di Prestito CEB applicabili ai finanziamenti concessi alle imprese beneficiarie dai Contraenti il Finanziamento (e/o dalle relative Banche Cedenti) tramite l'utilizzo della Provvista CEB nonché di (ii) regolare gli adempimenti necessari, posti in capo ai Contraenti il Finanziamento (e/o alle Banche Cedenti), nei confronti del Fondo di Garanzia, di SACE S.p.A. e/o di ogni altro garante in grado di rilasciare una garanzia che consenta una ponderazione dello zero per cento nel bilancio del relativo Contraente il Finanziamento (e/o della relativa Banca Cedente) (ciascuno di tali termini come definiti nella Convenzione allegata al presente atto), secondo le modalità previste dalla legge e dalle relative disposizioni operative e/o circolari applicabili, il Ministero, CDP e ABI, senza alcun intento o effetto novativo sulla Convenzione Esistente e sui relativi rapporti obbligatori sottostanti, intendono sottoscrivere il presente *addendum* apportando alcune modifiche ed integrazioni ai termini e alle condizioni della Convenzione Esistente e dei relativi allegati (l'**"Addendum 2022"**).

## TUTTO CIÒ PREMESSO:

### 1. Premesse

Le premesse sopra riportate e gli allegati formano parte integrante del presente Addendum 2022.

### 2. Definizioni

I termini indicati con lettera iniziale maiuscola nel presente Addendum 2022 hanno il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione (come di seguito definita) e nei relativi allegati.

### 3. Modifiche alla Convenzione Esistente

Con il presente Addendum 2022, il Ministero, ABI e CDP convengono di modificare la Convenzione Esistente ed i relativi allegati secondo il testo che si allega al presente Addendum 2022 quale Allegato 1 (*Convenzione*), senza alcun intento novativo dei rapporti obbligatori sottostanti.

La Convenzione Esistente, così come modificata e integrata dal presente Addendum 2022, viene di seguito definita come la "**Convenzione**".

Qualsiasi futuro riferimento alla Convenzione si intenderà riferito alla Convenzione Esistente, così come modificata e/o integrata ai sensi del presente Addendum 2022.

### 4. Efficacia delle modifiche di cui al presente Addendum 2022

Le modifiche ed integrazioni apportate alla Convenzione Esistente ed ai relativi allegati ai sensi del presente Addendum 2022 diverranno efficaci con effetto dal 15 aprile 2022 (la "**Data di Efficacia Addendum 2022**").

### 5. Adesione alla Convenzione

Le Banche e gli Intermediari Finanziari potranno aderire alla Convenzione secondo quanto ivi previsto all'Articolo 3.

### 6. Applicabilità delle modifiche all'art. 2.5 (*Disposizioni applicabili a specifiche categorie di Finanziamenti*) del Contratto di Finanziamento Quadro

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 che precede, le modifiche apportate all'art. 2.5 (*Disposizioni applicabili a specifiche categorie di Finanziamenti*) del Contratto di Finanziamento Quadro saranno automaticamente applicabili ai progetti finanziati dai Contraenti il Finanziamento (e/o dalle relative Banche Cedenti) mediante i Finanziamenti concessi da CDP tramite utilizzo, in tutto o in parte, della Provvista CEB, ai sensi dei Contratti di Finanziamento Integrativi successivi alla Data di Efficacia Addendum 2022.

### 7. Testo coordinato della Convenzione da pubblicarsi sui siti internet delle Parti

Il testo coordinato della Convenzione allegato al presente Addendum 2022 quale Allegato 1 (*Convenzione*) sarà pubblicato sui siti internet del Ministero, dell'ABI e di CDP.

Il Ministero e l'ABI autorizzano CDP ad apportare al suddetto testo allegato al presente Addendum 2022 eventuali modifiche di mero raccordo tecnico.

**8. Forma del presente Addendum**

L' Addendum 2022 è redatto nella forma di documento informatico sottoscritto con apposizione di firma digitale.

**Roma, 14 aprile 2022**

**ALLEGATO 1**

**CONVENZIONE**